

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 ottobre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO LA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALC. MASIELLO ANDREA TENDENTE AD OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 7/D del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Atalanta Bergamasca S.p.A. di Bergamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO SIG. CANOVI ALESSANDRO/SIG. CANOVI SIMONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

La C.G.F. accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

3) RICORSO SIG. ANSELMI MAURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

4) RICORSO SIG. RISTORI DARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

5) RICORSO SIG. RICCI EMANUELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE PER INADEMPIENZA AI SENSI ARTT. 8 E 12 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Decisione della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 4.10.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Ordina restituirsi la tassa reclamo e rinvia alla Commissione Agenti per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE
(Italo Pappa)

Publicato in Roma il 29 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete